

Roma, 19 marzo 2020

Circolare n. 73/2020

Oggetto: Calamità naturali - Autotrasporto - Rinvio dell'obbligo di denuncia di esercizio impianti di gasolio privati - Nota ADM 94214/RU del 18.3.2020.

Con la Nota in oggetto l'Agenzia Dogane Monopoli ha comunicato che, in virtù dell'articolo 62 comma 1 del decreto Cura Italia, la denuncia di esercizio degli impianti di gasolio privati di capacità da 5 a 10 mc va presentata entro il 30 giugno 2020.

Come è noto, il nuovo obbligo è stato introdotto col DL n.124/19 e doveva decorrere dal primo aprile.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.le conf.le n. 71/2020
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 94214/RU

Rif:

Roma, **18 MAR. 2020**

Alle Direzioni Interregionali,
Regionali e Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

e, per conoscenza:
Alla Direzione Antifrode e Controlli

Alla Direzione Organizzazione e
Digital Trasformation

Al Comando generale della
Guardia di Finanza

Direzione Accise
Ufficio Accise sui prodotti energetici e alcolici

OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n.18, art. 62. Sospensione termini adempimenti tributari. D.Lgs. n. 504/95, art. 25, comma 2. Esercenti depositi prodotti energetici ed esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo ed industriale. Determinazione prot.n. 240433/RU del 27.12.2019. Obbligo di denuncia di esercizio per gli impianti minori. Sospensione efficacia.

Si comunica che il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *Serie generale* n. 70 del 17.3.2020, ha sancito all'art. 62, comma 1, la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Il differimento così adottato trova applicazione anche per l'entrata in vigore dell'obbligo di denuncia di esercizio di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 504/95 gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a

serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.

Tale adempimento, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), punti 1.1) e 1.2) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, per effetto della pubblicazione della determinazione direttoriale di attuazione (n. 240433 del 27 dicembre 2019) avvenuta in data 30.12.2019 sarebbe decorso dal prossimo 1° aprile 2020 ex comma 2 del citato art. 5.

Pertanto, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.

per Il Direttore centrale
Il Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli
Marcello Minenna

